

19/1

Circolare informativa n. 1/2019**INDICE:**

1. RIVALUTAZIONE DEI BENI D'IMPRESA E RIALLINEAMENTO DEI VALORI CIVILI E FISCALI	2
2. PROROGA "IPER-AMMORTAMENTO"	3
3. ABROGAZIONE IRI ED ACE	4
4. INVESTIMENTI IN START UP INNOVATIVE: INCREMENTO DELLA DETRAZIONE IRPEF/DEDUZIONE IRES.....	4
5. VOUCHER MANAGER	4
6. DETRAZIONI FISCALI IMMOBILI: PROROGHE E NOVITÀ	5
7. NUOVA COMUNICAZIONE ALL'ENEA PER GLI INTERVENTI DI RECUPERO EDILIZIO 2018 VOLTI AL RISPARMIO ENERGETICO.....	6
8. MODIFICHE AL REGIME FORFETARIO	7
9. FLAT TAX DAL 2020	8
10. ACQUISTO DI NUOVI VEICOLI E COLONNINE DI RICARICA.....	8
11. DIVIETO DI CIRCOLAZIONE IN ITALIA DI VEICOLI IMMATRICOLATI ALL'ESTERO	10
12. PROROGA MAGGIORAZIONE TASI.....	11
13. ESTENSIONE DELLA CEDOLARE SECCA AGLI IMMOBILI COMMERCIALI (C/1) E MODIFICA DELLA MISURA DELL'ACCONTO	11
14. LA NUOVA MISURA DEL SAGGIO DI INTERESSE LEGALE.....	11
15. LE TABELLE ACI PER I COSTI CHILOMETRICI 2019.....	12
16. NUOVI LIMITI ALL'UTILIZZO DEL CONTANTE PER TURISTI STRANIERI.....	12

Rivalutazione dei beni d'impresa

Sono state riproposte le disposizioni in materia di rivalutazione dei beni d'impresa con una regolamentazione del tutto simile a quella prevista dalle Leggi di Stabilità 2017 e 2016.

Sono ammessi alla rivalutazione tutti i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio e che detengono i beni in regime di impresa (quali le società di capitali e di persone, le imprese individuali, gli enti commerciali, gli enti non commerciali - per i beni appartenenti all'impresa - e i soggetti non residenti con stabile organizzazione in Italia) .

Possono essere rivalutate nel bilancio dell'esercizio successivo a quello in corso al 31/12/2017 (2018 per i soggetti "solari"), le partecipazioni (in società controllate e collegate che rappresentano immobilizzazioni finanziarie) ed i beni materiali e immateriali, appartenenti alla medesima categoria omogenea, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività d'impresa, risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31/12/2017.

Sui maggiori valori iscritti in bilancio per effetto della rivalutazione, è dovuta un'imposta sostitutiva (di imposte sui redditi, IRAP ed eventuali addizionali) pari:

- al 16%, per i beni ammortizzabili;
- al 12%, per i beni non ammortizzabili.

Il riconoscimento degli effetti fiscali della rivalutazione decorre:

- dal terzo esercizio successivo (dal 2021 per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare c.d. "solari") in termini generali;
- dall'inizio del quarto esercizio successivo (dall'1/1/2022, per i c.d. "solari") per le plusvalenze e le minusvalenze.

Il saldo attivo di rivalutazione può essere affrancato con un'ulteriore imposta sostitutiva del 10%.

Le imposte sostitutive devono essere versate in un'unica soluzione senza interessi, entro il termine per il versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d'imposta in cui la rivalutazione è eseguita (per i soggetti solari, trattasi del termine per il versamento a saldo delle imposte dovute per il periodo d'imposta 2018).

Riallineamento dei valori civili e fiscali

La Legge di Bilancio riapre altresì le disposizioni in materia di riallineamento dei valori civili e fiscali (art. 14 L. 342/2000 - si veda la nostra circolare n. 2/2016) in relazione ai medesimi beni individuati dalla normativa sulla rivalutazione dei beni di impresa. I casi tipici nei quali ciò può avvenire sono rappresentati da beni pervenuti a seguito di fusioni, scissioni o conferimenti, o da situazioni nelle quali la rivalutazione è stata effettuata ai soli fini civilistici (se le specifiche leggi di rivalutazione lo permettevano).

Il riallineamento può essere richiesto per singoli beni (a differenza della rivalutazione dei beni di impresa non sussiste quindi il vincolo del riallineamento di tutti i beni della medesima categoria omogenea) e comporta la necessità di riallineare l'intera differenza tra il valore civile e il valore fiscale del bene. L'imposta sostitutiva grava sull'impresa nella medesima misura prevista per la rivalutazione dei beni di impresa (16% per i beni ammortizzabili, 12% per i beni non ammortizzabili) e con una base imponibile rappresentata dalla differenza tra il valore civile e il valore fiscale del bene.

Come per la rivalutazione, anche gli effetti del riallineamento sono differiti, con le medesime tempistiche in precedenza descritte, con l'eccezione degli immobili il cui valore riallineato viene riconosciuto prima, ovvero dal periodo d'imposta in corso all'1/12/2020.

2.

PROROGA "IPER-AMMORTAMENTO"

(L.145/2018, art. 1, commi 60-65 e 229)

È prorogata la maggiorazione del costo di acquisizione di beni nuovi ("iper-ammortamenti"), destinati a strutture produttive situate in Italia, finalizzati a favorire processi di trasformazione tecnologica/digitale secondo il modello "Industria 4.0", ricompresi nell'allegato A della L. 232/2016, (si vedano le nostre circolari nn. 1/2017, 4/2017, 6/2017, 1/2018 e 3/2018) effettuati:

- entro il 31/12/2019;
- ovvero entro il 31/12/2020 a condizione che entro il 31/12/2019 l'ordine risulti accettato dal venditore e sia effettuato il pagamento di acconti in misura pari ad almeno il 20% del costo di acquisizione.

A differenza della precedente versione dell'agevolazione, l'incremento del costo di acquisizione degli investimenti si applica a scaglioni nella misura del:

- 170% per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- 100% per gli investimenti oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
- 50% per gli investimenti oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro.

La maggiorazione del costo non si applica sulla parte di investimenti complessivi eccedente il limite di 20 milioni di euro.

La variazione della misura delle maggiorazioni del costo di acquisizione non opera per gli investimenti agevolati effettuati in passato, permanendo per gli stessi la precedente quantificazione dell'agevolazione.

Per i soggetti che beneficiano dell'iper-ammortamento è prorogata per lo stesso suddetto periodo la correlata maggiorazione del 40% del costo di acquisizione dei beni immateriali strumentali inclusi nell'allegato B della L. 232/2016.

Ai fini della fruizione dell'iper-ammortamento per i beni dell'allegato A e della maggiorazione relativa ai beni dell'allegato B, resta fermo quanto previsto dalla L.232/2016 in tema di documentazione da produrre (dichiarazione del legale rappresentante o perizia tecnica giurata/attestato di conformità - si veda la nostra circolare n. 1/2017).

E' altresì confermato:

- quanto previsto dalla L. 205/2017 in caso di dismissione del bene agevolato durante il periodo di fruizione della maggiorazione in esame (si veda la nostra circolare n. 1/2018);
- l'esclusione dalla maggiorazione per gli investimenti in beni materiali strumentali con un coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%, in fabbricati e costruzioni e nei beni di cui all'allegato 3 della L. 208/2015.

E' infine disposto che gli acconti dovuti per il periodo di imposta in corso al 31/12/2019 e per quello successivo devono essere calcolati considerando quale imposta del

periodo precedente quella che si sarebbe determinata in assenza delle predette maggiorazioni.

La Finanziaria 2019 non ha previsto la proroga del "super-ammortamento" (che pertanto risulta applicabile agli investimenti effettuati fino al 31/12/2018 ovvero 30/06/2019 a condizione che entro il 31/12/2018 sia stato accettato il relativo ordine e pagati acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione).

3.

ABROGAZIONE IRI ED ACE

(L. 145/2018, art. 1, commi 1055 e 1080)

Con la Legge di Bilancio 2019 vengono abrogati il regime opzionale dell'IRI (Imposta sul Reddito d'Impresa mai entrata in vigore) e la disciplina relativa all'ACE (Aiuto alla Crescita Economica). L'ultimo dei periodi d'imposta per cui l'ACE continuerà ad applicarsi è quello in corso al 31/12/2018, mentre per i periodi d'imposta successivi l'impresa potrà solo continuare ad utilizzare, sino ad esaurimento, le eccedenze pregresse non sfruttate.

4.

INVESTIMENTI IN START UP INNOVATIVE: INCREMENTO DELLA DETRAZIONE IRPEF/DEDUZIONE IRES

(L. 145/2018, art. 1, commi 218 e 220)

Viene previsto l'incremento delle aliquote delle agevolazioni di cui all'art. 29 del D.L. 179/2012, che riconosce una detrazione IRPEF e una deduzione IRES per i soggetti che investono somme nel capitale delle start up innovative (si veda la nostra circolare n. 1/2017).

In particolare, con riferimento al 2019:

- viene incrementata dal 30% al 40% l'aliquota dell'agevolazione per tutti i soggetti che investono in start up innovative;
- viene introdotta un'aliquota del 50% per i soggetti IRES in caso di acquisizione integrale del capitale della start up innovativa, qualora venga mantenuto per almeno 3 anni.

Tali disposizioni sono subordinate all'autorizzazione della Commissione Europea.

5.

VOUCHER MANAGER

(L.145/2018, art. 1, commi 228, 230-231)

Alle PMI è attribuito un contributo a fondo perduto, nella forma di voucher, per l'acquisto di prestazioni di consulenza di natura specialistica finalizzate a sostenere i processi di trasformazione tecnologica e digitale attraverso le tecnologie abilitanti previste dal Piano nazionale impresa 4.0 e di ammodernamento degli assetti gestionali e organizzativi dell'impresa, compreso l'accesso ai mercati finanziari e dei capitali.

Il contributo è riconosciuto anche in caso di adesione ad un contratto di rete (ex art. 3 comma 4-ter ss. del D.L. 5/2009) *"avente nel programma comune lo sviluppo di processi innovativi in materia di trasformazione tecnologica e digitale attraverso le*

tecnologie abilitanti previste dal Piano nazionale impresa 4.0 e di organizzazione, pianificazione e gestione delle attività, compreso l'accesso ai mercati finanziari e dei capitali".

Il contributo è riconosciuto per i due periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31/12/2018 (2019 e 2020 per i soggetti "solari").

Soggetti agevolati	Misura del contributo per ciascun periodo d'imposta agevolato
<u>micro e piccole imprese</u> (società che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro)	pari al 50% dei costi sostenuti, entro il limite massimo di € 40.000
<u>medie imprese</u> (società che occupano meno di 250 persone e realizzano un fatturato annuo non superiore ai 50 milioni di euro oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro)	pari al 30% dei costi sostenuti, entro il limite massimo di € 25.000
<u>contratto di rete</u> ex art. 3 comma 4-ter ss. del D.L. 5/2009	pari al 50% dei costi sostenuti entro il limite massimo complessivo di € 80.000

I contributi sono subordinati alla sottoscrizione di un contratto di servizio di consulenza tra le imprese o le reti beneficiarie e le società di consulenza o i manager qualificati iscritti in un elenco istituito con apposito decreto attuativo del Ministro dello Sviluppo Economico da adottare entro il prossimo 31 marzo.

I contributi saranno erogati in conformità ai limiti previsti dal regolamento "de minimis".

6.

DETRAZIONI FISCALI IMMOBILI: PROROGHE E NOVITÀ

(L. 145/2018, commi 67 e 68)

Vengono prorogate al 31/12/2019 le detrazioni fiscali relative agli immobili, già in vigore nel 2018 (si veda la nostra circolare n. 1/2018).

Si specifica che non sono oggetto di proroga gli interventi di riqualificazione energetica su parti comuni degli edifici condominiali e le detrazioni c.d. "sisma bonus"/riduzione del rischio sismico in quanto le stesse sono già riconosciute fino al 2021.

Detrazioni IRPEF per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio

Viene prorogata alle spese sostenute fino al 31/12/2019 la detrazione IRPEF del 50% prevista per gli interventi volti al recupero del patrimonio edilizio di cui all'art. 16-bis, comma 1 del TUIR, nel limite massimo di spesa di € 96.000 per unità immobiliare.

Detrazioni IRPEF acquisto mobili e di grandi elettrodomestici

È prorogata fino al 31/12/2019 la detrazione IRPEF del 50% delle spese sostenute per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore ad A+ (A per i forni), per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo di immobili oggetto di ristrutturazione, a condizione che gli interventi di recupero del patrimonio edilizio siano iniziati dall'1/1/2018 e nel limite massimo di spesa pari ad € 10.000 indipendentemente dall'importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione.

Per gli interventi edilizi effettuati nell'anno 2018 ovvero per quelli iniziati nel 2018 e proseguiti nel 2019, il limite massimo di € 10.000 è considerato al netto delle spese sostenute nell'anno 2018 per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici per le quali si è già fruito della detrazione.

Per gli acquisti di grandi elettrodomestici dai quali deriva un risparmio energetico deve essere trasmessa telematicamente all'ENEA un'apposita comunicazione (si veda il paragrafo 7 della presente circolare).

Detrazioni IRPEF/IRES per gli interventi riqualificazione energetica

È prorogata altresì la detrazione IRPEF/IRES per la "generalità" degli interventi di riqualificazione energetica nella misura del 65% per le spese sostenute fino al 31/12/2019.

Si ricorda al riguardo che, dall'1/1/2018, per alcune tipologie di intervento l'aliquota della detrazione spettante è del 50% (si veda la nostra circolare n. 1/2018).

Detrazione IRPEF "bonus verde": sistemazione giardini e terrazzi

Per le spese documentate e sostenute nel 2019 è possibile beneficiare della detrazione IRPEF del 36%, su una spesa massima di € 5.000 per unità immobiliare ad uso abitativo, dal proprietario/detentore dell'immobile sul quale sono effettuati interventi riguardanti:

- la "sistemazione a verde" di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione di pozzi;
- la realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

Si evidenzia che tale agevolazione non è legata ad una ristrutturazione edilizia.

7.

NUOVA COMUNICAZIONE ALL'ENEA PER GLI INTERVENTI DI RECUPERO EDILIZIO 2018 VOLTI AL RISPARMIO ENERGETICO (Comunicazione ENEA e MISE del 21/11/2018)

La Legge di Bilancio 2018 aveva introdotto, analogamente a quanto disposto per i lavori di riqualificazione energetica, un obbligo di trasmissione telematica all'ENEA dei dati relativi ai lavori di ristrutturazione edilizia, che consentono di beneficiare della detrazione IRPEF del 50%, da parte del contribuente che intende avvalersi della detrazione fiscale. L'ENEA ha poi precisato che i dati oggetto di trasmissione sono solamente quelli relativi ai lavori che comportano una riduzione dei consumi energetici o utilizzo delle fonti rinnovabili di energia.

L'ENEA, d'intesa con il Ministero dello Sviluppo Economico e l'Agenzia delle Entrate, ha pubblicato una **Guida** con tutte le informazioni necessarie per l'invio dei dati e con specifica - al paragrafo 2 - dell'elenco degli interventi che richiedono la comunicazione in oggetto.

In data 21/11/2018 ENEA e MISE hanno presentato il portale per la compilazione e l'invio della dichiarazione; i soggetti interessati potranno inviare i dati relativi ai citati interventi accedendo al seguente sito internet: <http://ristrutturazioni2018.enea.it>.

Per gli interventi la cui data di fine lavori (come da collaudo delle opere/certificato di fine dei lavori/dichiarazione di conformità, a nulla rilevando il momento di effettuazione dei pagamenti) è:

- compresa tra l'1/1/2018 al 21/11/2018, la comunicazione deve essere trasmessa entro il 19/2/2019;

- successiva al 21/11/2018 la comunicazione deve avvenire entro 90 giorni dall'ultimazione/collaudato.

Con riferimento agli interventi di riqualificazione energetica l'Agenzia delle Entrate ha precisato che, qualora il collaudo non sia necessario in considerazione del tipo d'intervento svolto (ad esempio sostituzione di finestre comprensive di infissi), la data di fine lavori può essere comprovata dalla documentazione emessa dal soggetto che ha eseguito i lavori (o dal tecnico che compila la scheda informativa), mentre non è ritenuta valida una autocertificazione del contribuente.

Si evidenzia che la comunicazione deve essere trasmessa anche nel caso di acquisto di grandi elettrodomestici, connessi ad un intervento di recupero del patrimonio edilizio avviato a decorrere dall'1/1/2017, al fine di fruire del c.d. "bonus mobili".

8.

MODIFICHE AL REGIME FORFETARIO

(L. 145/2018, art. 1, commi 9-11)

Con decorrenza dall'1/1/2019 sono stati modificati i requisiti di accesso e alcune cause di esclusione al regime forfetario introdotto dalla L. 190/2014 riservato alle persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni (si vedano le nostre circolari nn. 1/2015 e 1/2016). Tali soggetti non sono tenuti all'obbligo di fatturazione elettronica.

Requisiti

Il limite dei ricavi/compensi da verificare con riferimento all'anno precedente è stato innalzato a € 65.000 per tutti i contribuenti mentre sono rimasti invariati i coefficienti di redditività da applicare ai ricavi/compensi percepiti per la determinazione forfetaria del reddito imponibile.

Inoltre sono stati eliminati i requisiti di accesso legati alle spese sostenute per l'impiego di lavoratori dipendenti (in precedenza fissati in non superiori ad € 5.000) e per beni strumentali (in precedenza fissati in non superiori ad € 20.000).

Cause di esclusione

Relativamente alle cause di esclusione dal regime, le modifiche normative riguardano il possesso di partecipazioni e lo svolgimento di attività di lavoro dipendente.

In particolare non possono avvalersi del regime forfetario gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni che contemporaneamente all'esercizio dell'attività:

- partecipano a società di persone, associazioni o imprese familiari;
- o controllano, direttamente o indirettamente, società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione che esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti o professioni.

Viene stabilito che non possono nemmeno aderire al regime forfetario *"le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro."*

Le cause di esclusione sono da verificare al momento di applicazione del regime e non con riferimento all'anno precedente l'ingresso nel medesimo.

Le novità introdotte di carattere antielusivo perseguono lo scopo di evitare sia artificiosi frazionamenti di attività d'impresa o di lavoro autonomo svolte in precedenza, che artificiose trasformazioni di rapporti di lavoro dipendente in lavoro autonomo.

Si auspicano, tuttavia, dei chiarimenti che definiscano in modo più preciso il perimetro del controllo e la riconducibilità dell'attività svolta per quanto riguarda il caso di possesso di partecipazioni ovvero la riconducibilità agli ex datori di lavoro nel caso sia stato svolto lavoro dipendente o assimilato nel biennio precedente.

Rimangono fermi gli altri elementi del regime previsto dalla L. 190/2014 tra cui si evidenziano la riduzione dell'imposta sostitutiva dal 15% al 5% per i primi cinque anni di attività e la possibilità di fruire del regime contributivo INPS agevolato, nonché l'esclusione da IVA con semplificazione degli adempimenti contabili e fiscali. Non variano gli ulteriori requisiti di accesso/permanenza nel regime forfetario e le cause ostative.

Si precisa che i contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni che intendano accedere al regime agevolativo in oggetto uscendo dal regime semplificato/ordinario saranno tenuti all'eventuale applicazione delle rettifiche IVA a sfavore ex art. 19-bis del D.P.R. 633/1972 per i beni e i servizi non ancora ceduti o non ancora utilizzati o per i beni strumentali ancora potenzialmente ammortizzabili.

9.

FLAT TAX DAL 2020

(L. 145/2018, art. 1, commi 17-22)

La Legge di Bilancio 2019 ha disciplinato un nuovo regime di imposizione agevolata che a decorrere dall'1/1/2020 sarà fruibile dalle persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni che nel periodo d'imposta precedente a quello per il quale è presentata la dichiarazione hanno conseguito ricavi o compensi compresi tra €65.001 e € 100.000 ragguagliati ad anno.

Il nuovo regime prevede una determinazione analitica del reddito e una imposta sostitutiva dell'IRPEF, delle addizionali regionali e comunali e dell'IRAP pari al 20%.

Le cause di esclusione sono analoghe a quelle stabilite per il regime forfetario di cui alla L. 190/2014.

Per i contribuenti che adottano questo regime i ricavi/compensi percepiti non sono assoggettati a ritenuta d'acconto da parte del sostituto d'imposta e a loro volta non sono tenuti ad operare le ritenute alla fonte in qualità di sostituti d'imposta; inoltre sono esonerati dall'applicazione dell'IVA e dai relativi adempimenti, fermo restando l'obbligo di fatturazione elettronica e gli adempimenti contabili e fiscali ordinariamente previsti.

10.

ACQUISTO DI NUOVI VEICOLI E COLONNINE DI RICARICA

(L. 145/2018, art. 1, commi 1031-1047, 1057-1064)

Contributo per l'acquisto di autovetture meno inquinanti ed imposta per l'acquisto di e autovetture maggiormente inquinanti

È stato introdotto un contributo per coloro (sia privati che società) che dall'1/3/2019 al 31/12/2021 acquistano, anche in locazione finanziaria, e immatricolano in Italia, un veicolo con emissioni di biossido di carbonio (CO₂) fino a 70 g/km, di categoria M1 (autovettura avente al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente)

nuovo di fabbrica con un prezzo risultante dal listino ufficiale della casa automobilistica produttrice inferiore a € 50.000, IVA esclusa.

Il contributo è corrisposto dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto (di fatto, si tratterebbe per l'acquirente di uno sconto sul prezzo) e la misura è parametrata al numero dei grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro, che non possono comunque superare il limite di 70 g/km e varia a seconda che, contestualmente all'acquisto, si provveda o meno alla rottamazione di un veicolo della medesima categoria omologato nelle classi Euro 1, 2, 3 o 4, come indicato nella tabella che segue:

Emissioni di CO ₂ g/km dei veicoli M1	Misura del contributo	
	con rottamazione	senza rottamazione
0-20	€ 6.000	€ 4.000
21-70	€ 2.500	€ 1.500

Si precisa che il veicolo consegnato per la rottamazione deve essere intestato:

- da almeno 12 mesi allo stesso soggetto intestatario del nuovo veicolo o ad un familiare convivente alla data di acquisto del veicolo;
- ovvero, in caso di leasing del nuovo veicolo, da almeno 12 mesi al soggetto utilizzatore del veicolo nuovo o ad un familiare.

Nell'atto di acquisto deve essere dichiarato che il veicolo consegnato è destinato alla rottamazione, nonché indicate le misure dello sconto praticato e del contributo statale. Entro 15 giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo, il venditore, pena il non riconoscimento del contributo, deve avviare il veicolo usato alla demolizione e provvedere direttamente alla richiesta di cancellazione per demolizione allo Sportello Telematico dell'Automobilista.

I venditori dei veicoli saranno rimborsati dell'importo dei contributi dalle imprese costruttrici o importatrici degli stessi; queste ultime, invece, potranno recuperare detti importi come credito d'imposta che potrà essere utilizzato in compensazione mediante il modello F24, senza che si applichino il limite di compensazione pari a € 700.000 annui e quello di € 250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del modello REDDITI.

Per contro, a decorrere dall'1/3/2019 e fino al 31/12/2021, gli acquirenti (anche in locazione finanziaria) di veicoli nuovi di categoria M1 sono tenuti al pagamento (tramite modello F24) di un'imposta che può variare da € 1.100 ad € 2.500, ed è parametrata al quantitativo di biossido di carbonio (CO₂) emesso per chilometro, eccedente la soglia di 160 CO₂ g/km. Tale imposta è dovuta anche in caso di immatricolazione in Italia di un veicolo di categoria M1 già immatricolato in un altro Stato e non si applica ai veicoli per uso speciale.

Contributo per l'acquisto e la rottamazione di moto

Viene previsto un contributo pari al 30% del prezzo di acquisto fino ad un massimo di € 3.000 per coloro (sia privati che società) che acquistano, anche in locazione finanziaria, e immatricolano in Italia, nell'anno 2019, una moto elettrica o ibrida nuova di fabbrica di potenza inferiore o uguale a 11 kW, delle categorie L1e e L3e e contestualmente ne rottamano una di categoria euro 0, 1 o 2.

Il contributo è corrisposto dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto. I venditori dei veicoli saranno rimborsati dell'importo dei contributi dalle imprese costruttrici o importatrici degli stessi; queste ultime, invece, recuperano detti importi come credito d'imposta per il versamento delle ritenute dell'IRPEF operate in qualità di sostituto d'imposta sui redditi da lavoro dipendente, dell'IRPEF/IRES e dell'IVA. Anche in questo caso entro 15 giorni dalla data di consegna della moto nuova, pena il non riconoscimento del contributo, il venditore deve consegnare la moto usata ad un demolitore e provvedere direttamente alla richiesta di cancellazione per demolizione allo Sportello Telematico dell'Automobilista.

Detrazione IRPEF per l'acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici

Per i soggetti privati che sostengono dall'1/3/2019 al 31/12/2021 spese relative all'acquisto e alla posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli ad energia elettrica ("wall box"), compresi i costi iniziali per la richiesta di potenza aggiuntiva fino ad un massimo di 7 kW, è riconosciuta una detrazione IRPEF pari al 50% delle spese sostenute calcolata su un ammontare complessivo non superiore a € 3.000 da ripartire tra gli aventi diritto in 10 quote annuali di pari importo. Le infrastrutture di ricarica oggetto della nuova detrazione devono essere dotate di uno o più punti di ricarica di potenza standard non accessibili al pubblico.

La detrazione è applicabile anche alle spese documentate rimaste a carico del contribuente per l'acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica sulle parti comuni di edifici condominiali.

Viene demandata al MISE l'emanazione delle disposizioni attuative degli incentivi del presente paragrafo.

11.

DIVIETO DI CIRCOLAZIONE IN ITALIA DI VEICOLI IMMATRICOLATI ALL'ESTERO

(D.L. 113/2018, art. 29-bis)

È stato introdotto il divieto a chi ha la residenza in Italia da più di 60 giorni di circolare con veicoli immatricolati all'estero (sia paese UE o SEE o extra-UE). Sono esclusi da tale divieto i veicoli esteri:

- concessi in leasing o a noleggio senza conducente ad un soggetto residente in Italia (sia persona fisica che giuridica) da parte di una impresa costituita in un altro Stato UE o SEE che non ha sedi in Italia,
- intestati ad un'impresa costituita in un altro Stato UE o SEE, che non ha sede in Italia, e da questa ceduti in comodato ad un soggetto residente in Italia con il quale l'impresa stessa intrattiene un rapporto di lavoro o di collaborazione,

qualora a bordo degli stessi sia custodito un documento redatto in lingua italiana sottoscritto dall'intestatario e recante data certa dal quale risulti il titolo del possesso (noleggio, leasing, comodato) e la durata della disponibilità del veicolo.

In caso di violazione, si applica una sanzione amministrativa da € 712 ad € 2.848, nonché il fermo amministrativo del veicolo e la sua confisca se entro 180 giorni il veicolo non è immatricolato in Italia o condotto al confine con foglio di via (previa consegna delle targhe estere).

La mancanza del documento con data certa a dimostrazione del leasing, comodato o noleggio comporta invece una sanzione da € 250 ad € 1.000, con obbligo di

esibizione dello stesso documento entro 30 giorni e il temporaneo fermo amministrativo del veicolo.

12.

PROROGA MAGGIORAZIONE TASI

(L. 145/2018, art. 1, comma 1133)

I Comuni che per gli anni 2016, 2017 e 2018 hanno confermato la maggiorazione TASI (si vedano le nostre circolari nn. 2/2016, 2/2017 e 1/2018) nella stessa misura applicata per l'anno 2015, possono continuare a mantenerla anche per l'anno 2019, con espressa deliberazione del Consiglio Comunale.

13.

ESTENSIONE DELLA CEDOLARE SECCA AGLI IMMOBILI COMMERCIALI (C/1) E MODIFICA DELLA MISURA DELL'ACCONTO (L. 145/2018, art. ,1 commi 59 e 1127)

È stata introdotta la possibilità di applicare la cedolare secca, nella misura del 21%, ai contratti di locazione stipulati nel corso del 2019, aventi ad oggetto immobili commerciali classificati catastalmente nella categoria C/1 (negozi e botteghe) di superficie non superiore a mq. 600 (escluse le pertinenze) e le relative pertinenze se locate congiuntamente.

Sotto il profilo soggettivo, la novità riguarda esclusivamente le persone fisiche private che detengano le suddette tipologie di immobili nella sfera privata (pertanto la locazione genera redditi fondiari); inoltre, l'opzione deve essere esercitata al momento della registrazione e deve essere preceduta dall'invio della raccomandata con cui il locatore rinuncia all'aggiornamento dei canoni.

La cedolare secca non può applicarsi ad alcun contratto di locazione di immobili commerciali già in corso nel 2018. A scopo antielusivo è stato previsto che la "nuova" cedolare secca non è applicabile ai contratti stipulati nel 2019 se alla data del 15/10/2018 "*risulti in corso un contratto non scaduto, tra i medesimi soggetti e per lo stesso immobile, interrotto anticipatamente rispetto alla scadenza naturale*".

A decorrere dal 2021 la misura dell'acconto della cedolare secca è fissata al 100%, mentre per il 2019 e per il 2020 rimane invariata la percentuale del 95%. Tale misura non riguarda le sole locazioni di immobili commerciali, ma, più in generale, l'imposta dovuta su tutti i corrispettivi assoggettati alla cedolare.

14.

LA NUOVA MISURA DEL SAGGIO DI INTERESSE LEGALE

(Decreto MEF 12/12/2018)

Dall'1/1/2019 il tasso di interesse legale passa dallo 0,3% allo 0,8% in ragione d'anno. La modifica introdotta peraltro assume rilevanza:

- ai fini del calcolo degli interessi dovuti per beneficiare dell'istituto del ravvedimento operoso;
- per il calcolo degli interessi, non determinati per iscritto, in relazione ai capitali dati a mutuo (art. 45, comma 2 TUIR) e agli interessi che concorrono alla formazione del reddito d'impresa (art. 89, comma 5 TUIR);

- in relazione all'adeguamento dei coefficienti necessari per la determinazione dell'usufrutto vitalizio e delle rendite o pensioni a vita (sempre con decorrenza 1/1/2019).

15.

LE TABELLE ACI PER I COSTI CHILOMETRICI 2019

(Gazzetta Ufficiale n. 295 del 20/12/2018)

Sono state pubblicate in Gazzetta Ufficiale (supplemento ordinario n. 57) le tabelle nazionali elaborate dall'ACI da utilizzare per il 2019 ai fini della determinazione del *fringe benefit* riferito alle autovetture aziendali concesse in uso promiscuo ai dipendenti. Dette tabelle sono consultabili sul sito <http://www.aci.it/i-servizi/servizi-online/fringe-benefit.html>.

16.

NUOVI LIMITI ALL'UTILIZZO DEL CONTANTE PER TURISTI STRANIERI

(L.145/2018, art.1, comma 245)

A partire dall'1/1/2019 viene elevato da € 10.000 ad € 15.000 il limite al trasferimento di denaro contante per gli acquisti di beni e le prestazioni di servizi legate al turismo effettuati presso esercenti commercio al minuto e attività assimilate e agenzie di viaggio e turismo (soggetti individuati dagli artt. 22 e 74-ter del D.P.R. 633/1972) da parte di turisti stranieri (compresi i cittadini di Paesi della UE ovvero dello Spazio Economico Europeo).

Il limite per il trasferimento del denaro contante viene elevato a condizione che il cedente del bene o il prestatore del servizio provveda ai seguenti adempimenti:

- 1) all'atto dell'effettuazione dell'operazione acquisisca fotocopia del passaporto del cessionario o del committente, nonché apposita autocertificazione di quest'ultimo, ai sensi dell'articolo 47 D.P.R. 445/2000 (dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà), attestante che non è cittadino italiano e che ha la residenza fuori del territorio dello Stato;
- 2) nel primo giorno feriale successivo a quello di effettuazione dell'operazione versi il denaro contante incassato in un conto corrente intestato al cedente o al prestatore presso un operatore finanziario, consegnando a quest'ultimo copia della ricevuta della comunicazione preventiva all'Agenzia delle Entrate, contenente le coordinate del conto corrente bancario o postale intestato agli stessi, nel quale verserà il denaro contante incassato;
- 3) comunichi periodicamente all'Agenzia delle Entrate le transazioni effettuate in contanti d'importo uguale o superiore ad € 1.000, secondo le modalità e i termini stabiliti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia stessa.

Nessuna novità è invece apportata all'utilizzo del denaro contante fra persone fisiche e giuridiche di nazionalità italiana che operino all'interno del territorio nazionale, restando fermo il limite al trasferimento pari ad € 3.000.

Adacta rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento in ordine al contenuto della presente circolare.